



TRIBUNALE DI TRANI

In composizione monocratica

In Nome del Popolo Italiano

La dott.ssa Laura Cantore

all'udienza del giorno 22/09/2017 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

Con l'intervento del P.M. nella persona del V.P.O. Dott. Giuseppe Rosario Del Vecchio -

nei confronti di:

[Redacted Name] e residente a [Redacted Address]

libero - contumace; *attuale, proceduralmente presente e assistito e difeso di fiducia dall'avv. Simona Aduasio.*

Parte civile: [Redacted Name], in proprio e quale genitore della minore [Redacted Name], rappresentata e difesa, dall'avv. [Redacted Name] - presente.

IMPUTATO

In relazione al reato di cui all'art. 570 co. 1 n. 2) c.p. perché, omettendo di versare al coniuge separato [Redacted Name] l'assegno mensile di mantenimento fissato dal Presidente del Tribunale di Milano con provvedimento n. R.G. [Redacted] Sep. Cons. del 24/06/2010 faceva mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore [Redacted]

In [Redacted] dal mese di ottobre 2011 al 17.04.2012 (data della denuncia-querela).

N. [Redacted] Reg. Sent.

N. [Redacted] Reg. Gen.

N. [Redacted] R.G.N. Reato

DEPOSITATA IN UDIENZA

il 10/10/17

IL CANCELLIERE
Dott. Giacomo Giuseppe Pisto

NOTIFICA sentenza contumace

il

Ricezione comunicaz. sentenza da pm P.G. il

ATTO DI IMPUGNAZIONE

addi

proposto da imputato - difensore

Ricezione comunicazione dal P.M.

il

Ricezione comunicazione dal P.G.

il

ATTO DI IMPUGNAZIONE

APPELLO/RICORSO

addi

proposto dal P.M. / P.G.

Notifica all'imputato il

Notifica al difensore il

APPELLO INCIDENTALE

PM/PG il

Notifica all'imputato il

Notifica al difensore il

APPELLO INCIDENTALE

IMP. / DIF.: addi

ricezione comunicazione dal P.M.

il

ricezione comunicazione dal P.G.

il

DIVENUTA ESECUTIVA

il

IL CANCELLIERE

Copia conforme sentenza per l'esecuzione

P.M. il

MOD. 3/SG

N.

REDATTA SCHEDA


il

CONCLUSIONI

Il P.M. chiede l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.

Il difensore della parte civile chiede la condanna alla pena di giustizia. Deposita conclusioni e nota spese.

Il difensore dell'imputato chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste.



R.G.T.

Motivi della decisione

L'imputato, [redacted] (in atti generalizzato), veniva evocato in giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica a seguito di decreto di citazione a giudizio del 01.02.2013 per rispondere di quanto più compiutamente ascritto in epigrafe.

Profili processuali

All'udienza del 02.04.2014 si costituiva parte civile [redacted] in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore [redacted].

Il giudizio è stato celebrato nell'assenza dell'imputato seppur ritualmente evocato.

Rinnovato il dibattimento all'udienza del 13.11.2015 per il sopravvenuto mutamento della persona fisica del giudice, il giudizio è stato istruito mediante esame della parte civile; acquisizione, a pieni fini probatori e con il consenso delle parti, della querela sporta il 29.02.2012; esame dell'imputato e produzione documentale (vaglia postali a nome di [redacted] emessi il 01.10.2011 (importo di euro 20), 11.11.11 (importo di euro 200), 14.01.12 (importo di euro 220,00), 24.02.2012 (importo di euro 100,00), 13.03.12 (importo di euro 250,00), 14.04.2012 (due vaglia rispettivamente dell'importo di euro 100,00 ed euro 30,00) ed aventi quale beneficiaria [redacted].

All'udienza del 22 settembre 2017 il processo è stato deciso come da infrascritto dispositivo sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale.

Fatto e risultanze processuali

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che [redacted] contraeva matrimonio concordatario con l'imputato e che dalla detta unione nascevano due figlie, [redacted] (nata il [redacted]) e [redacted] (nata il [redacted]). Dopo alcuni anni di matrimonio, divenuta impossibile la prosecuzione della convivenza, si determinava ad avviare procedimento di separazione giudiziale presso il Tribunale di Milano. Pertanto, con decreto del 24.06.2010, il predetto Tribunale, omologava la convenzione di separazione nella quale si prevedeva che il [redacted] avrebbe dovuto versare alla propria coniuge e alla propria figlia minore la somma di euro 300,00 mensili. Tanto si evince nella querela sporta dalla parte civile in data 29.02.2012.

Sentita in sede dibattimentale, la teste [redacted] ha dichiarato che dopo la separazione l'imputato non ha ottemperato al ridetto provvedimento nel periodo intercorrente tra ottobre 2011 ed Aprile 2012 facendo mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore. (*<<Io ho avuto da lui 150,00, una volta diceva lui che non ce ne aveva, che non lavorava. Io ho sempre dovuto gridare al telefono per farmi mandare i soldi di mia figlia, io ho i testimoni e lo possono dire>>* cfr. verbale di udienza del 25.03.2016 pg. 5-6).

All'udienza del 25.03.2016 la difesa dell'imputato ha prodotto copia delle ricevute di versamento di vaglia postali del 01.10.2011 (importo di euro 20,00), 11.11.2011 (importo di euro 200,00), 14.01.2012 (importo di euro 220,00), 24.02.2012 (importo di euro 100,00), 13.03.2012 (importo di euro 250,00), 14.04.2012 (due vaglia rispettivamente dell'importo di euro 100,00 ed euro 30,00) ed aventi quale beneficiaria [redacted] a titolo di mantenimento della minore [redacted].

Nonostante la detta produzione la [redacted] ha dichiarato: *<<Io questi bonifici non ce li ho, io questi bonifici non ce li ho>>* (cfr. verbale di udienza del 25.03.2016 pg.7).

L'imputato, in sede di esame, ha dichiarato che nel periodo oggetto di contestazione non svolgeva alcuna attività lavorativa; di essere stato impossibilitato anche a pagare un canone abitativo e di essere stato perciò costretto ad accettare l'ospitalità di amici a Milano ove svolgeva saltuariamente piccoli lavori che gli permettevano, in maniera del tutto sporadica e precaria, di inviare appena possibile piccole somme di denaro a sua figlia [redacted]. (*<<quando posso, a volte glieli ho mandati, quando facevo qualche lavoro che percepivo dei soldi, allora glieli mandavo, ma non è che avevo un posto fisso>>*) (cfr. verbale di udienza del 28.11.2016 pg.6; *<<veniva aiutata da sua mamma, un po' quando posso io, le mando anche io qualcosa. Per dire,*

come adesso, le ho fatto un bancomat, io quando ho la possibilità le mando 100,00, 200,00...>>; << quando avevo queste possibilità, facevo un vaglia e gliel mandavo a sua mamma>> cfr. verbale di udienza del 28.11.2016 pg.9-10). Circostanza, questa, cui è stato fornito il predetto riscontro documentale.

La situazione occupazionale dell'imputato, nei superiori termini, non risulta smentita da alcun elemento di segno contrario.

Diritto (la fattispecie contestata di cui all'art. 570 c.p.)

La fattispecie in esame mira principalmente a tutelare la famiglia come comunità orientata volta a consentire il libero sviluppo della personalità dei coniugi ma anche dei figli minori; si tratta di un reato proprio che può essere commesso soltanto da colui sul quale grava un obbligo di assistenza nei confronti della persona offesa.

La norma trova dunque il suo fondamento nell'esigenza di tutelare gli elementari vincoli di solidarietà scaturenti dal rapporto di consanguineità e dal rapporto di coniugio.

Deve poi rilevarsi che per "mezzi di sussistenza" deve intendersi tutto ciò che risulti necessario per la sopravvivenza del familiare che si trovi in uno stato di bisogno e che la S.C. sul punto, con *decisum* del tutto condivisibile anche alla luce delle superiori precisazioni, si è pronunciata in tali termini: "*in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; ne deriva che il reato di cui all'art. 570, comma secondo, cod. pen., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore*" (Cass. pen. Sez. 6, Sentenza n. 53607 del 20/11/2014 Cc. (dep. 23/12/2014) Rv. 261871).

Dalla svolta istruttoria è emerso che il [redacted], all'epoca dei fatti disoccupato, riusciva, solo quando, sporadicamente, svolgeva una qualche attività lavorativa, ad inviare alla coniuge ed figlia minore somme di denaro di varia entità sebbene non corrispondenti agli importi decretati dal Tribunale di Milano in sede di separazione. A suffragio oltre alle dichiarazioni rese dall'imputato anche la complessiva produzione documentale (ricevute di vaglia postali emessi rispettivamente il 01.10.2011 (importo di euro 20,00), 11.11.2011 (importo di euro 200,00), 14.01.2012 (importo di euro 220,00), 24.02.2012 (importo di euro 100,00), 13.03.12 (importo di euro 250,00), 14.04.2012 (due vaglia rispettivamente dell'importo di euro 100,00 ed euro 30,00) ed aventi quale beneficiaria [redacted] in favore della minore Mastrorilli [redacted]

Sul punto, si evidenzia che: "*ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 570, comma secondo cod. pen., il giudice penale deve accertare, nell'ipotesi di mancata corresponsione da parte del coniuge obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento, se per effetto di tale condotta siano venuti in concreto a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza, nozione in cui rientrano non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non aveva verificato se, a fronte dell'omesso versamento per soli 4 mesi di un assegno di mantenimento di rilevante ammontare, il coniuge beneficiario non avesse potuto far fronte alle esigenze di vita del figlio, anche in considerazione di quanto in precedenza incamerato e verosimilmente accantonato)* (cfr. Cass. penale Sez. 6, Sentenza n. 12400 del 12/01/2017 Ud. (dep. 15/03/2017) Rv. 269728).

Va, tuttavia, rimarcato che già il dato normativo non depone in termini di equiparazione tra il fatto penalmente sanzionato e l'inadempimento civilistico poiché la norma non fa riferimento a singoli mancati o ritardati pagamenti sibbene ad una condotta di volontaria

inottemperanza con la quale il soggetto agente intende specificamente sottrarsi all'assolvimento degli obblighi imposti con la separazione (v. Cass. Pen., Sez. VI, 4 ottobre 2012 – 9 novembre 2012, n. 43527). La funzione assegnata dal legislatore a tali disposizioni è difatti quella di garantire che il soggetto obbligato assista con continuità i figli e gli altri soggetti tutelati.

Più di recente è stato affermato che: *<< Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., nell'ipotesi di corresponsione parziale dell'assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, ivi compresa la oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore, mentre deve escludersi ogni automatica equiparazione dell'inadempimento dell'obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale >>* (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24050 del 10/02/2017 Ud. (dep. 15/05/2017) Rv. 270326). Se, dunque, per un verso, non può ritenersi che la fattispecie in esame si configuri a seguito di qualsiasi forma di inadempimento, per altro verso, non può certo dimenticarsi che trattandosi di reato doloso, la stessa deve essere accompagnata dall'elemento psicologico che non si ravvisa in alcun modo nel caso di specie: considerate le proprie difficoltà economiche ha comunque provveduto ogni volta che gli è stato possibile e con continuità a versare delle somme di denaro alla figlia minore con la quale, per quanto emerso, conserva tuttora un ottimo rapporto.

Ne discende che non ogni mero inadempimento della superiore obbligazione civile si configura in termini reato imponendosi la verifica della sussistenza di tutti i gli esposti elementi costitutivi.

Per completezza va aggiunto che contraddittorie sono apparse le dichiarazioni della teste [redacted], la quale in un primo momento ha dichiarato che il prevenuto nulla le avrebbe versato a titolo di mantenimento salvo poi a dichiarare che: *<< Io ho avuto da lui 150,00, una volta diceva lui che non ce ne aveva, che non lavorava. Io ho sempre dovuto gridare al telefono per farmi mandare i soldi di mia figlia, io ho i testimoni e lo possono dire >>*; *<< io qui ho la ricevuta di Agosto 2012, del 3 Agosto 2012 che lui mi mandò solo 250,00 euro >>*, ed infine dichiara di non avere contezza dei versamenti effettuati dal [redacted] in favore della minore, così come invece risulta da produzione documentale sopra menzionata.

Per tutte le superiori ragioni l'imputato va mandato assolto.

Il gravoso carico di lavoro non ha consentito la contestuale redazione della motivazione.

P.Q.M.

Letto l'art. 530 c.p.p. assolve [redacted] dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Liquida i compensi spettanti al difensore della costituita parte civile con separato decreto nella misura di euro 1140,00.

Giorni novanta per la motivazione.

Trani, 22.09.2017

Il Giudice
Dott.ssa Laura Cantore
